

**Adorno Antonio**

**Da:** Adorno OASI CANA [FamigliaVita] [associazione@oasicana.it]

**Inviato:** mercoledì 26 settembre 2007 12.10

**A:** info@oasicana.it

**Oggetto:** Il Tar certifica: la famiglia e' solo quella classica - da Avvenire

*Carissimi amici dell' Associazione OASI CANA Onlus, ecco le notizie su  
Famiglia e Vita*



**5 PER 1000:** AIUTARE LA FAMIGLIA NELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI NON COSTA NULLA

**Il Tar certifica: la famiglia e' solo quella classica**

Ilaria Nava - da Avvenire (22 settembre 2007)

In Italia non c'è una legge sulle coppie di fatto né pare ci siano, al momento, le condizioni per approvarne una.

Nel frattempo però, alcuni Comuni italiani hanno studiato delle scorciatoie per considerare "famiglia" anche altri tipi di unione, differenti da quella prevista dalla Costituzione.

Il Comune di Padova è uno di questi, e l'avvocato Giovanni Artini ha denunciato il suo comportamento davanti al Tar del Veneto.

Che ha analizzato approfonditamente la questione, fornendo indicazioni utili per il dibattito in corso.

Che cosa aveva predisposto il Comune di Padova?

Il Consiglio Comunale di Padova aveva deciso di rilasciare, attraverso l'ufficio anagrafe, l'"Attestazione di famiglia anagrafica basata su vincoli di matrimonio o parentela o affinità o adozioni o tutela o vincoli affettivi", conferendo a questi documenti valore di pubblica attestazione di famiglia. Inoltre ha sollecitato il Parlamento affinché affrontasse il tema delle unioni di fatto. Da qui il Tar Veneto, nella sentenza, ha ritenuto che vi fosse «sussistenza», al riguardo, di una «forte carica ideologica», da parte del Comune.

Quali sono i riferimenti giuridici su cui si basa il ricorso?

È stata chiesta in primo luogo la dichiarazione di nullità, ritenendo che l'Amministrazione comunale non avesse alcun potere di emanare provvedimenti in materia d'anagrafe, vista la competenza legislativa dello Stato in questa materia, espressamente prevista dall'articolo 117 della Costituzione. Inoltre, in via subordinata, si è chiesto l'annullamento dei provvedimenti e dei moduli comunali perché ritenuti comunque illegittimi.

Il Tar che cosa ha deciso?

I giudici hanno ritenuto che la nullità, per incompetenza assoluta del Comune, non potesse trovare accoglimento. Infatti, il ricorso è stato accolto solo in parte, perché nella sentenza è stato sostenuto che l'Amministrazione comunale possiede comunque «indubbi spazi di discrezionalità» lasciati liberi dalla legge. Tuttavia, i Giudici amministrativi hanno comunque deciso di annullare i moduli predisposti dal Comune di Padova, con i quali l'Amministrazione comunale ha evidentemente tentato di dare un rilievo pubblicistico alle varie forme di convivenza, "giocando" anche sull'utilizzo improprio della locuzione "famiglia anagrafica", che in realtà è già prevista dall'ordinamento ma solo per meri scopi statistici, ossia al fine di raccogliere e schedare la popolazione residente nel territorio comunale. Il Tar ha così riconosciuto che la modulistica in questione, «per effetto di ben evidenti errori ed omissioni in essa presenti e presumibilmente compiuti con intenzionalità, induce

in effetti i terzi in quell'equivoco» sul quale ho fondato il ricorso, ossia «la confusione tra famiglia nucleare e famiglia anagrafica fondata su vincoli affettivi». La sentenza stabilisce che il sindaco «dovrà pertanto sollecitamente eliminare le difformità della modularistica in esame rispetto all'ordinamento vigente». Difformità e correzioni, queste, che sono state puntualmente descritte e indicate in ben quattro pagine della sentenza.

Quali sono i principi fondamentali della pronuncia?

Il Tar ha, in maniera innovativa, riconosciuto «un interesse anche soltanto morale» del ricorrente a che la famiglia anagrafica, non importa se a connotazione etero od omo sessuale, non si tramuti, da istituto essenzialmente strumentale alla raccolta sistematica delle persone che hanno fissato nel Comune la propria residenza, a vero e proprio «modello di organizzazione sociale equipollente alla famiglia fondata sul matrimonio». Conseguentemente è stato riconosciuto un interesse oppositivo a qualsiasi ipotesi di omologazione, anche solo documentale, tra la famiglia nucleare e quella anagrafica fondata sulla mera dichiarazione della sussistenza di vincoli affettivi comunque diversi dal matrimonio, dalla parentela, o dall'affinità, nonché dai vincoli discendenti dall'adozione e dalla tutela.

Secondo il Tar su cosa si basa questa differenza fondamentale?

La sentenza si sofferma a puntualizzare la macroscopica e insuperabile differenza tra la «famiglia anagrafica» – che è un istituto giuridico esclusivamente finalizzato alla «raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni» e che «risulta ben più elastica nella sua costituzione e dissoluzione, e che può essere formata anche da un'unica persona – e quella che il Tar chiama famiglia "nucleare" o "civile", ossia la famiglia tradizionale vera e propria, composta da persone unite in matrimonio con effetti civili riconosciuti, che risulta presupposta e tutelata nel nostro ordinamento interno dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, dagli articoli 144 e 146 del codice civile e dall'articolo 570 del codice penale, oltre che dalle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute, come l'articolo 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo. Infine, secondo i giudici amministrativi, resta comunque ancora imprescindibile punto fermo di ogni società umana la "famiglia" fondata sul matrimonio, a tutt'oggi definibile, come i romani già dicevano «coniunctio mari et feminae, et consortium omnis vitae, divini et umani iuris communicatio». Su quest'ultimo punto – che condivido in toto – ogni aggiunta mi sembra pleonastica.

Questa pronuncia come potrebbe incidere nell'attuale dibattito sui Dico e Cus?

Il mio auspicio è che possa contribuire a mettere in luce, facendo ancora una volta chiarezza, la radicale distinzione che esiste, e che deve esistere – anche perché riconosciuta e garantita costituzionalmente – tra la vera famiglia, quella tradizionale, fondata sul matrimonio, e le altre forme di convivenza: sicché, proprio in applicazione del fondamentale principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, non vengano trattate in modo uguale o comunque simile, situazioni che di fatto sono essenzialmente diverse. Infatti l'uguaglianza è violata non solo quando si discrimina ingiustamente situazioni eguali, ma anche allorquando si equiparano indebitamente due situazioni che sono diseguali.

La decisione ha qualche valore per gli altri comuni che hanno emanato delibere analoghe?

La decisione spiega i suoi effetti solo ed esclusivamente nei confronti del Comune di Padova, ma potrebbe essere un utile riferimento come prezioso "precedente" affinché i singoli Comuni che avevano intenzione di provvedere analogamente, non provvedano in ordine sparso ognuno per conto proprio istituendo delle vere e

proprie anagrafi "parallele" onde evitare non solo di creare il rischio di una gran confusione in questa delicata materia, ma anche il rischio, ben più sentito dai funzionari pubblici, dell'applicazione delle sanzioni previste dal cosiddetto nuovo codice della privacy e della conseguente assunzione di una responsabilità per danno erariale.

firma sulla dichiarazione dei redditi (CUD, 730 o UNICO)  
per dare il 5 per mille alla Associazione OASI CANA Onlus.

Basta firmare l'apposito modulo e indicare il nostro Codice Fiscale **97082060829**

Associazione OASI CANA Onlus newsletter

\_\_\_\_\_designed by Antonio Adorno\_\_\_\_\_

<http://www.oasicana.it>

La presente e-mail fa parte del servizio di documentazione del Centro Studi sulla Famiglia "Sedes Sapientiae" dell'Associazione OASI CANA Onlus, ([www.oasicana.it](http://www.oasicana.it)). Si tratta di studi, ricerche, segnalazioni, notizie relative alla Famiglia e alla Vita.

[Puoi trovare tutte quelle precedentemente inviate \[http://www.oasicana.it/elenca\\\_files\\\_2007/elencafilesnw.php\]\(http://www.oasicana.it/elenca\_files\_2007/elencafilesnw.php\)](http://www.oasicana.it/elenca_files_2007/elencafilesnw.php)

Se Ti sono di disturbo o non vuoi più riceverne puoi cancellarti automaticamente [cliccando qui](#)

Chi avesse ricevuto questa mail da altri e volesse iscriversi a questa lista basta che [clicchi qui](#).

sei iscritto con l'indirizzo [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it)

Per qualsiasi esigenza o per segnalarmi eventuali notizie o altro che ritieni sia utile far circolare fra di noi inviandomi una mail a [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it). - Antonio Adorno

#### INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Le comunichiamo che i suoi dati personali sono trattati per le finalità connesse alle attività di comunicazione della Associazione OASI CANA Onlus. I trattamenti sono effettuati manualmente e/o attraverso strumenti automatizzati. Il titolare dei trattamenti è l'Associazione OASI CANA Onlus, con sede in Palermo, Corso calatafimi, 1057.

Il responsabile dei trattamenti è l'Ing. Antonio Adorno, domiciliato per la carica presso la suindicata sede.

In relazione ai trattamenti dei dati che la riguardano, lei potrà rivolgersi al suddetto responsabile per esercitare i suoi diritti ai sensi dell'articolo 7 del Codice. In qualunque momento lei lo desidera può richiedere la cancellazione dei suoi dati personali dalla mailing list seguendo le istruzioni suindicate o inviando una e mail all'indirizzo [info@oasicana.it](mailto:info@oasicana.it).